

Lezione del 18 aprile 2018

9. *I consorzi*

Prof.ssa Emanuela Arezzo
Corso di Diritto Commerciale

Art. 2602 c.c.

“Con il contratto di consorzio **più imprenditori** istituiscono **un’organizzazione comune** per la **disciplina** o per lo **svolgimento** di determinate ***fasi*** delle rispettive imprese”.

Punti in comune e differenze con le *joint ventures*

Punti in comune

- istituzione di un'organizzazione comune per svolgere attività d'impresa;

Differenze:

- in nessun modo l'attività del consorzio intende sostituirsi a quella delle imprese consorziate, ma anzi nasce proprio per potenziarla o agevolarla in qualche misura;
- ed infatti la norma prevede che il consorzio venga costituito relativamente solo a determinate fasi dell'attività d'impresa.

Finalità del consorzio

Forma di cooperazione scelta generalmente da piccole e medie imprese e che mira ad ottenere:

- una riduzione di costi per le imprese consorziate
 - es. si consorziano per acquistare insieme, e dunque ad un prezzo più basso;
- un vantaggio commerciale per le imprese:
 - es. punto di vendita comune dei propri prodotti.

Ulteriori finalità del consorzio

- Il contingentamento della produzione o degli scambi (art. 2603, 2° comma).
 - Necessità di indicare nel contratto di consorzio le **quote** dei singoli consorziati ovvero i criteri per determinarle.
- In questo caso, il consorzio sarà sottoposto al vaglio dell'AGCM e analizzato secondo le disposizioni in materia di **intese restrittive** della concorrenza.
- **Nullità** nel caso in cui il consorzio abbia *unicamente* per oggetto il contingentamento della produzione o degli scambi.

Tipologia di consorzio

Il consorzio può avere:

- attività meramente **interna**:
 - regola solo i rapporti reciproci tra imprenditori consorziati;
- attività **esterna**:
 - in tal caso si istituisce **un ufficio comune** destinato a svolgere attività con i terzi nell'interesse delle imprese consorziate.

Caratteristiche del contratto di consorzio (art. 2603 c.c.)

- stipulabile solo tra **imprenditori**;
 - ad eccez. di università ed enti pubblici di ricerca;
- **Forma scritta**, pena la nullità;
- specificare oggetto del consorzio, obblighi assunti dai consociati, contributi in danaro;
- contratto di **durata**:
 - se nulla viene disposto, dura almeno 10 anni;
- contratto **aperto**:
 - condizioni di ammissione dei nuovi consorziati vanno specificate nel contratto;
- Cause di recesso o di esclusione dei consorziati.
- Sanzioni per l'inadempimento degli obblighi dei consorziati.

Amministrazione del consorzio: L'assemblea

- organo con funzioni deliberative (assemblea)

Disciplina assai scarsa:

- Le delibere relative **all'attuazione dell'oggetto** del consorzio sono prese col voto favorevole della **maggioranza** dei consorziati (art. 2606, 1° co.);
- **La modifica del contratto di consorzio** può avvenire, se non diversamente specificato, solo con il consenso di **tutti** i soci (art. 2607 c.c.).
- **Impugnabilità** delle delibere (solo quelle adottate a maggioranza) da parte dei **consorziati assenti o dissenzienti** per non conformità alla legge o al contratto di consorzio (art. 2606, 2° co.)

Amministrazione del consorzio: L'organo direttivo

- organo con funzioni gestorie ed esecutive (organo direttivo);
- Funzione: controllare l'attività dei consorziati al fine di accertare l'esatto adempimento delle obbligazioni assunte:
 - Solo consorzi con attività esterna.

Consorzi con attività esterna

Disciplina più articolata per i consorzi che sono destinati ad interagire con i terzi e si dotano, a tal fine, di un ufficio apposito:

- **pubblicità legale** tramite deposito nel registro delle imprese di copia del contratto di cons.;
- il contratto deve indicare le persone cui è attribuita la presidenza, la direzione e la **rappresentanza** del consorzio con i relativi poteri;
- costituzione di un **fondo patrimoniale** (c.d. **fondo consortile**) che costituisce **patrimonio autonomo** rispetto a quello dei singoli consorziati ed è aggredibile dai creditori fintantoché dura il contratto di consorzio.
-

Il Gruppo europeo di interesse economico (GEIE)

Disciplina molto simile a quella dei consorzi con attività esterna,
solo a livello europeo:

Fonte: Reg. 2137/85.

Presupposti:

- Persone fisiche o giuridiche che svolgono un'attività economica;
- I membri del GEIE devono essere siti in stati diversi dell'UE;
- Non ha scopo di lucro, bensì quello di agevolare l'attività economica dei membri;
- Contratto istitutivo del GEIE deve avere forma scritta ed è soggetto a pubblicità legale (iscriz reg imprese) e successiva pubblicazione nella GU italiana (cui fa seguito comunicazione nella GU europea);

Il GEIE: funzionamento

Assemblea:

Salvo alcune decisioni di particolare importanza (es. scioglimento anticipato) che vanno prese all'unanimità, il contratto può determinare le maggioranze di volta in volta richieste;

Amministrazione:

I poteri degli amministratori (uno o più) sono determinati nel contratto;

Questi redigono il bilancio e lo sottopongono all'approvazione dei membri del GEIE per poi depositarlo nel reg. impr.

Importante differenza con il consorzio:

Tutti i membri del GEIE rispondono solidalmente e illimitatamente di tutte le obbligazioni di qualsivoglia natura assunte dal GEIE:

- Non sussiste distinzione fra obbligazioni assunte nell'interesse del gruppo e nell'interesse del singolo, anche se in questo caso la responsabilità del GEIE è sussidiaria.